

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) OZ è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 335 del 12.9.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-37/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — LG Electronics/EUIPO (QD)

(Causa T-650/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo QD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 283/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: R. Schiffer avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 maggio 2016 (procedimento R 2046/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo QD come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La LG Electronics, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Commissione/RN

(Causa T-695/16 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Coniuge superstite — Pensioni — Pensione di reversibilità — Articolo 20 dell'allegato VIII dello statuto — Requisiti di ammissibilità — Errore di diritto»)

(2017/C 283/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-C. Simon, F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: RN (rappresentanti: F. Moysse, avvocato) e Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Taneva, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F-104/15, EU:F:2016:163), e diretta ad ottenere l'annullamento della menzionata sentenza.